



Prefettura di Trapani
Ufficio territoriale del Governo
Area II Servizio Elettorale

Fasc. 918/2026

Trapani, data protocollo

**AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI**
(c.a. dott. Palazzolo)

e, p.c.

**AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

OGGETTO: **Referendum popolare confermativo** della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Per le consultazioni elettorali e referendarie di cui all'oggetto, la normativa vigente, di seguito richiamata, consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per il **referendum**, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale o, per le elezioni suppletive della Camera, nel luogo di ricovero ubicato in un comune facente parte del collegio uninominale di rispettiva iscrizione elettorale.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del Direttore sanitario del luogo di cura medesimo comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del Direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;



Prefettura di Trapani

Ufficio territoriale del Governo

Area II Servizio Elettorale

- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai Sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata l'attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I Sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale sia del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum e i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, se designati presso la sezione elettorale – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare alla lista sezionale.

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

B) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i



Prefettura di Trapani

Ufficio territoriale del Governo

Area II Servizio Elettorale

tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, di un comune facente parte del collegio uninominale per le **elezioni suppletive della Camera**; o di un qualsiasi comune del territorio nazionale per il **referendum**.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

C) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con prefettizia n. 9682 del 30 gennaio 2026, concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori con disabilità *«tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile»* o *«che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione»*, votano, rispettivamente, per il **referendum** in qualsiasi comune in cui dimorano; per le **elezioni suppletive della Camera**, se dimorano in un comune facente parte del proprio collegio uninominale e siano elettori di quel collegio.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi Sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi **entro domenica 15 marzo 2026**, dovranno comunicare al Sindaco di ciascuno degli altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.



Prefettura di Trapani
Ufficio territoriale del Governo
Area II Servizio Elettorale

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Provinciale
Viceprefetto Vicario
(Barattol)

GF